VERBALE

DELLA FIRMA DELLA QUARTA CONVENZIONE ACP-CEE

Fait à Lomé, le 15 décembre 1989
Done at Lomé, 15 December 1989

PROCES-VERBAL

de signature de la quatrième Convention ACP-CEE

MINUTES

of the signing of the fourth ACP-EEC Convention

Les plénipotentiaires des Etats ACP, des Communautés européennes et des Etats membres de celles-ci ont procédé ce jour à la signature de la quatrième Convention ACP-CEE et de l'Acte final correspondant.

A cette occasion, il a été convenu entre la Communauté économique européenne et les Etats ACP d'annexer au présent procès-verbal les déclarations ci-jointes.

The Plenipotentiaries of the ACP States, of the European Communities and of the Member States of the Communities today signed the fourth ACP-EEC Convention and the Final Act thereto.

On this occasion, the European Economic Community and the ACP States agreed to annex to these Minutes the following declarations.

Au nom du Conseil
des Communautés européennes

For the Council
of the European Communities

Au nom du Conseil des Ministres
des Etats d'Afrique, des
Caraïbes et du Pacifique

For the Council of Ministers
of the African, Caribbean and
Pacific States

ALLEGATO I

Dichiarazione comune

sulle attività tradizionali di pesca

Nei negoziati bilaterali tra uno Stato ACP e la Comunità occorrerà tener conto, fra l'altro, delle attività tradizionali di pesca esercitate al momento o in un passato recente da navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità nonché dell'eventuale interesse comune a sviluppare in futuro nuove attività di pesca.

ALLEGATO II

Dichiarazione comune sulla dichiarazione comune, allegata all'Atto finale, sulla cooperazione tra gli Stati ACP ed i paesi e territori d'oltremare e i dipartimenti francesi d'oltremare vicini

Al quarto capoverso della dichiarazione comune sulla cooperazione tra gli Stati ACP e i PTOM e i DOM vicini non deve essere data un'interpretazione che implichi per gli Stati ACP obblighi supplementari rispetto a quelli che incombono loro nell'ambito della convenzione.

ALLEGATO III

Dichiarazione della Comunità sull'articolo 168, paragrafo 2, relativa alla cooperazione commerciale

Per quanto riguarda i prodotti agricoli per cui gli Stati ACP hanno presentato, nel corso dei negoziati, richieste di accesso preferenziale, la Comunità accetta di esaminare, caso per caso ed alla luce dell'articolo 168, paragrafo 2, lettera c) qualsiasi richiesta debitamente giustificata presentata dopo la firma della convenzione.

ALLEGATO IV

Dichiarazione della Comunità relativa alla cooperazione commerciale

La Comunità dichiara che la richiesta di Maurizio relativa alle importazioni di crusca di frumento nel dipartimento della Riunione sarà esaminata favorevolmente nell'ambito dell'attuazione del programma comunitario POSEIDOM e della cooperazione regionale commerciale.

ALLEGATO V

Dichiarazione della Comunità relativa alla cooperazione commerciale

La Comunità conferma che le restrizioni quantitative nazionali applicabili a norma dell'articolo 169, paragrafo 2, della convenzione, e dell'articolo 22 del regolamento (CEE) n° 1035/72 del 18 maggio 1972 sono soppresse per il seguente prodotto originario degli Stati ACP :

Codice NC	Prodotto
ex 07 08 20	Fagioli

ALLEGATO VI

Dichiarazione della Comunità relativa alla cooperazione commerciale

La Comunità conferma che la ripartizione in quote nazionali del contingente comunitario di rum, aperto a norma del protocollo n° 6, verrà gradualmente abolita secondo il seguente calendario :

- campagna luglio 1990 - giugno 1991 : riserva CEE 40 % del contingente
- campagna luglio 1991 - giugno 1992 : riserva CEE 60 % del contingente
- campagna luglio 1992 - dicembre 1992 : riserva CEE 80 % del contingente
- 1° gennaio 1993 - abolizione delle quote nazionali

ALLEGATO VII

Dichiarazione comune sull'articolo 9 e sull'allegato XXVIII della seconda convenzione ACP-CEE

Le parti contraenti notano che la dichiarazione seguente allegata all'accordo relativo all'adesione della Repubblica dello Zimbabwe alla seconda convenzione ACP-CEE continua ad essere applicabile :

"considerando l'articolo 9 della seconda convenzione ACP-CEE nonché la dichiarazione di cui all'allegato XXVIII di detta convenzione, la Comunità riconosce e il Governo dello Zimbabwe dichiara che :

- qualora venga contemplata una modifica della tariffa doganale dello Zimbabwe e dei suoi accordi preferenziali con un paese terzo sviluppato, il Governo dello Zimbabwe entrerà in consultazione immediata con la Comunità in merito a dette intenzioni ;

- ogniqualvolta si possa considerare che il trattamento preferenziale concesso ad un altro paese sviluppato dà luogo ad un trattamento meno favorevole delle esportazioni comunitarie, il Governo dello Zimbabwe e la Comunità entreranno in immediata consultazione, a richiesta di una qualsiasi delle parti.".

ALLEGATO VIII

STABEX

Dichiarazione comune sul primo anno civile di applicazione

Le parti contraenti convengono che il primo anno di applicazione del sistema di stabilizzazione dei proventi di esportazione di cui agli articoli da 186 a 212 sia l'anno civile durante il quale la convenzione entrerà effettivamente in vigore. Tuttavia, qualora lo richieda il calendario di entrata in vigore, saranno prese tutte le disposizioni necessarie per assicurare l'applicazione del sistema nel primo anno civile in cui le circostanze lo consentiranno.